



FNOMCeO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

*Il Presidente*

**OGGETTO: Art. 25, comma 4, Legge 12 novembre 2011, n. 183** (Legge di stabilità 2012) – Scioglimento e commissariamento degli ordini in caso di omessa pubblicazione da parte degli stessi dell'elenco riservato con i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16, comma 7, del D.L. 185/08.

Cari Presidenti,

con la presente si ritiene opportuno trasmettere una prima nota informativa in ordine alla Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 -- Suppl. Ordinario n. 234), che ha introdotto modifiche all'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 recante "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese" convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Nella fattispecie si rammenta che l'art. 16, comma 7, del D.L. 185/08 dispone che **"i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata"**.

**Ebbene l'art. 25 della Legge 183/11** indicato in oggetto ha inserito un comma aggiuntivo all'art. 16 del D.L. 185/08 sopraccitato che prevede che **"7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente"**.

Si rileva inoltre che l'art. 25, comma 5, della L. 183/11 stabilisce che tale disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1 gennaio 2012) e quindi a febbraio 2012.

Data la rilevanza dell'argomento e le gravi ricadute ad esso connesse, questa Federazione si è attivata presso le sedi istituzionali competenti (Ministero della


Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dell’Innovazione Tecnologica) al fine di chiarire l’ambito di applicazione della citata norma, che non sembra scevra da presupposti di criticità.

La FNOMCeO non mancherà infatti di far notare con forza la portata politica di questa scelta del Legislatore. L’istituto dello scioglimento delle amministrazioni trova ragione, nella giurisprudenza costituzionale, unicamente quando ci si trovi davanti a gravi e persistenti violazioni della legge e nella fattispecie allorquando vi siano dei soggetti che abbiano dato causa all’infiltrazione mafiosa dell’Ente o a collegamenti con la criminalità organizzata.

Il potere di scioglimento ha, quindi, natura straordinaria, e viene conferito all’autorità amministrativa che può esercitarlo solo allorquando ricorrano i presupposti di fatto descritti.

Seguirà quindi una Circolare di indirizzo e raccomandazioni sulle modalità e gli ambiti di applicazione della norma.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco  


M.F

